

CONVENZIONE TRA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI – SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

E

FONDAZIONE “CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI “LA VENARIA REALE”

PREMESSO CHE:

- il Segretariato regionale è un organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”*;
- in particolare, l'art. 30 del citato D.P.C.M. riconosce in capo al Segretariato regionale *“il coordinamento dell'attività delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio regionale”*, la cura dei *“rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione”*, nonché il potere di stipulare *“accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali”*;
- tra gli altri compiti, il Segretariato regionale *“svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza, nonché per l'acquisto di forniture, servizi e lavori”*;
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino, la Fondazione per l'arte della Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT, hanno costituito la Fondazione denominata “Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali – La Venaria Reale” (atto pubblico 21 marzo 2005, repertorio n. 3344, atti n. 2037; rogante Notaio Andrea Ganelli), cui hanno successivamente aderito la Città di Torino, la Città di Venaria Reale, la Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino, e la Compagnia di San Paolo in loco della Fondazione per l'arte (di seguito “Fondazione CCR”);
- il 30 giugno 2005 la Fondazione ha ottenuto l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche ai sensi del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361, acquistando per l'effetto la piena capacità d'agire per la cura degli interessi previsti dal suo Statuto;
- la Fondazione è stata costituita in ragione delle disposizioni del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, recante “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” (di seguito “Codice”): in particolare, con riferimento all'art. 29, comma 11°, per svolgere *“attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità”*, anche attraverso l'organizzazione di Laboratori di restauro e scientifici e l'istituzione e l'accreditamento di *“scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro”*; essa dunque *“si occupa della conservazione del patrimonio culturale”* (art. IV,

comma 2°, Atto costitutivo; art. 2, comma 2°, Statuto);

- la Fondazione ha organizzato un Laboratorio per la conservazione dei beni culturali, *“finalizzato a svolgere coerenti, coordinate e programmate attività di monitoraggio, di prevenzione e di restauro di beni culturali”* (art. IV, comma 2°, lett. a, Atto costitutivo; art. 2, comma 2°, lett. a, Statuto);
- gli artt. IV, comma 2°, lett. C) e X, comma 1, dell'Atto Costitutivo, nonché l'art. 2, comma 2, dello Statuto della Fondazione, stabiliscono che essa interagisca con l'Università degli Studi di Torino nell'organizzazione e gestione del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico per il rilascio, da parte dell'Università di Torino, del Titolo di Laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (abilitante ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004), in convenzione con la Fondazione stessa;
- di conseguenza, il 31 gennaio 2006 l'Università degli Studi di Torino e la Fondazione CCR hanno stipulato una convenzione per la definizione dei reciproci impegni, delle attività e dei servizi per l'istituzione, l'attivazione e lo svolgimento del percorso formativo finalizzato al rilascio del titolo di Restauratore-Conservatore di Beni Culturali, poi prorogata da ultimo il 31 gennaio 2013, ove si prevede che la Fondazione CCR organizzi e gestisca le attività pratiche di laboratorio e di cantiere richieste per la formazione del restauratore conservatore, mettendo a disposizione del Corso di Studi opere idonee dal punto di vista storico, artistico, tecnico e conservativo allo svolgimento delle attività pratiche di laboratorio, dei tirocini curricolari ed extracurricolari, delle tesi di laurea magistrali programmate;
- la Fondazione è istituzionalmente chiamata a realizzare *“la parte prevalente della propria attività a favore dei Fondatori”*, ma può anche *“svolgere la restante parte su incarico di soggetti terzi”*, fermo restando che essa *“può svolgere, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile e opportuna al perseguimento delle proprie attività”* (art. IV, commi 3° e 4°, Atto costitutivo; art. 2, commi 3° e 4°, Statuto);
- la Fondazione inoltre è stata istituita quale soggetto giuridico capace di operare ai sensi dell'articolo 112, comma 5° del Codice, per elaborare e sviluppare i piani strategici di sviluppo culturale, nonché i programmi di valorizzazione dei beni culturali di pertinenza pubblica e di pertinenza dei Fondatori rientranti nella previsione di cui al comma 8° del medesimo art. 112;
- con convenzione del 19 dicembre 2014 l'allora Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte e la Fondazione stipulavano un accordo analogo al presente;

TENUTO CONTO CHE:

- tra le amministrazioni aggiudicatrici, l'art. 3, I c., lett. a), d. lgs. n. 50/2016, rientrano anche gli *“organismi di diritto pubblico”*, come definiti nella lettera d) dello stesso articolo;
- la Fondazione CCR è organismo di diritto pubblico in quanto soddisfa i requisiti indicati dall'art. 3, I c., lett. d), d. lgs. n. 50/2016, e, conseguentemente, è da considerarsi amministrazione aggiudicatrice;
- l'art. 5, VI c., d.lgs. n. 50 del 2016 prevede che *“un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione*

del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";

- il Segretariato regionale, sia in qualità di Istituto coordinatore dell'attività delle strutture periferiche del MiBAC della regione, sia quale stazione appaltante degli interventi sui beni culturali presenti sul territorio di competenza, e la Fondazione CCR intendono istituire una stabile forma di cooperazione orizzontale per coordinare i rispettivi ambiti di intervento sui comuni obiettivi di valorizzazione, conservazione e restauro di beni culturali, secondo le rispettive vesti e competenze;
- infatti *"i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività"* (art. 2, co. 4°, Codice bb.cc.) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico *"comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio"* stesso (art. 6, co. 1°, Codice bb.cc.);
- pertanto la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11°, Codice, secondo le proprie competenze;
- l'interesse pubblico alla cooperazione tra il Segretariato regionale e la Fondazione CCR s'afferma anche per l'eccellenza raggiunta in Italia e in Europa dalla Fondazione medesima, che negli anni è stata capace d'integrare in un'unica organizzazione la Scuola di Alta Formazione e Studio, i Laboratori per la Conservazione e il Restauro, i Laboratori di Imaging, i Laboratori Scientifici, la Biblioteca e il Centro di Documentazione, riuscendo così a coniugare gli obiettivi di formazione, insegnamento, ricerca e realizzazione di interventi di conservazione e restauro, secondo l'apporto multidisciplinare e condiviso di restauratori, storici dell'arte e professionalità scientifiche;
- la Fondazione CCR rispetta anche i requisiti definiti dall'art. 5, VI c., d. lgs. n. 50/2016 rispetto al fatturato, svolgendo sul mercato aperto meno del 20% delle proprie attività;

CONSIDERATO INFINE CHE:

- il Decreto 26.5.2009 n. 87 emanato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca *'Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro ...'* prevede, tra l'altro, all'art. 2, comma 8, *"Per garantire uno standard di qualità minimo dell'insegnamento, una percentuale non inferiore all'80% delle attività tecnico-didattiche deve essere svolta su manufatti qualificabili come beni culturali ai sensi del Codice, e pertanto i relativi interventi devono essere autorizzati preventivamente dall'organo di tutela competente per territorio, con specifico riferimento alla compatibilità dell'intervento conservativo con lo svolgimento*

dell'attività formativa ...”;

- le attività che la Fondazione CCR svolge, anche nell'interesse dei Fondatori, rientrano quindi nella previsione derivante dal predetto combinato disposto degli art. 6 comma 1, 29 comma 1 e 111 del Codice dei Beni Culturali;
- con D.M. 2.3.2011 il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha istituito la classe di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, abilitante ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (classe LMR/02);
- il Consiglio Universitario Nazionale (in data 5/10/2011 e 19/04/2017) e la Commissione Tecnica Interministeriale MiBAC-MIUR (in data 28/11/2011 e 19/05/2017) hanno espresso parere di conformità in ordine all'istituzione e all'attivazione del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (abilitante ai sensi del D.Lgs. 42/04 – classe LMR/02) da parte dell'Università di Torino in convenzione con la Fondazione CCR, attivato dall'A.A. 2011/12, con riferimento ai Percorsi Formativi Professionalizzanti: 1 (materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura); 2 (manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti scolpiti in legno; arredi e strutture lignee; manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti); 3 (materiali e manufatti tessili e in pelle); 4 (materiali e manufatti ceramici, vitrei; materiali e manufatti in metallo e leghe); 5 (materiale librario ed archivistico; manufatti cartacei e pergamenei; materiale fotografico, cinematografico e digitale);
- è interesse della Fondazione CCR e dei Fondatori, tra i quali il MiBAC, la promozione, progettazione e realizzazione di interventi di conservazione e restauro in relazione a programmi interdisciplinari di ricerca, restauro e didattica, volti ad alimentare un processo di rinnovamento e sviluppo dei quadri, dei processi, dell'organizzazione e delle tecnologie ai fini della tutela dei Beni Culturali;

TENUTO INFINE CONTO CHE:

- il Segretariato regionale e la Fondazione CCR concordano sui seguenti punti:
 - ai sensi dell'art. 111 del Codice, la valorizzazione dei beni culturali consiste, tra l'altro, *“nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali finalizzate [...] al perseguimento delle finalità indicate all'art. 6”*;
 - ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice la valorizzazione dei beni culturali comprende anche “la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale”;
 - ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, la conservazione dei beni culturali è assicurata mediante coerenti, coordinate e programmate attività plurime, tra le quali è compresa l'attività di restauro;
- le attività che la Fondazione CCR svolge, anche nell'interesse dei Fondatori, rientrano quindi nella previsione derivante dal predetto combinato disposto degli art. 6 comma 1, 29 comma 1 e 111 del Codice;
- la finalità principale della Fondazione CCR consiste nello svolgimento di attività di conservazione del patrimonio culturale ed in particolare nello svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica, nella conservazione del patrimonio culturale, nonché nella diffusione dei risultati tramite l'insegnamento, la pubblicazione e il

trasferimento delle innovazioni tecnologiche sperimentate durante lo svolgimento delle proprie attività;

- nell'ambito della propria struttura organizzativa, delle proprie competenze e delle proprie risorse strutturali, economiche e finanziarie, la Fondazione CCR, in accordo e interagendo con l'Università, organizza e gestisce le attività pratiche di laboratorio e di cantiere richieste per la formazione del restauratore conservatore;
- la Fondazione CCR provvede a mettere a disposizione del Corso di Studi opere idonee dal punto di vista storico, artistico, tecnico e conservativo allo svolgimento delle attività pratiche di laboratorio, dei tirocini curriculari ed extracurriculari e delle tesi di laurea magistrali programmati;
- la responsabilità delle opere e la responsabilità tecnico operativa sulle stesse, anche in relazione all'attività didattica, è della Fondazione CCR, con riferimento agli enti di tutela. Nell'ambito di tale responsabilità, in accordo e condivisione con gli organi universitari preposti, coordina le attività didattiche pratiche curriculari ed extra-curriculari svolte con riferimento alla propria struttura e organizzazione;
- il Segretariato regionale e la Fondazione CCR intendono sviluppare congiuntamente un'azione didattica legata al recupero di manufatti del patrimonio artistico, offrendo agli allievi la possibilità di entrare in contatto con le problematiche legate alla cura, alla tutela e alla valorizzazione delle raccolte e dei beni in consegna al Ministero e di contribuire alla loro conservazione, creando così l'opportunità di operare con profitto, nell'ambito delle attività didattico-formative, al recupero di opere di rilevante interesse culturale;
- preso atto quindi che gli obiettivi della formazione consistono anche nella creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e nell'allargamento delle conoscenze relative al patrimonio artistico e che presso la Fondazione CCR sono in funzione laboratori didattici provvisti di materie e attrezzature idonee alla corretta formazione degli allievi;
- pertanto e in definitiva, occorre stabilire il quadro generale dei reciproci diritti e obblighi tra il Segretariato regionale e la Fondazione CCR, da integrarsi con specifiche clausole contenute nei singoli atti in esecuzione della presente Convenzione;
- la presente Convenzione non comporta obbligo di esclusività nell'affidamento di interventi di restauro.

Tutto ciò premesso,

TRA

il Ministero per i beni e le attività culturali – Segretariato regionale per il Piemonte, C.F. 08446190012, in persona del dirigente, ing. Gennaro MICCIO, nato ad Avellino il 16 aprile 1952, giusta nomina con decreto del Direttore generale Bilancio dell'11 aprile 2016, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2016 al foglio 1532, domiciliato per la carica in Torino, presso Palazzo Chiabrese, in piazza San Giovanni, 2

E

la Fondazione “Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali – La Venaria Reale”, (di seguito denominata Fondazione CCR), P.IVA. n. 09120370011, CF n. 97662370010 in persona del Presidente e legale rappresentante Arch. Stefano Trucco,

domiciliato ai fini del presente atto in Venaria Reale (TO) - Piazza della Repubblica

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – EFFICACIA DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 1.1 . Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione e costituiscono presupposto fondamentale a forme di collaborazione più strutturate.

Art. 2 – NATURA DELLA COLLABORAZIONE E FINALITÀ

- 2.1 . Il Segretariato e la Fondazione CCR si impegnano a collaborare per realizzare una serie di programmi, sulla base dei progetti che saranno concordati di volta in volta tra le Parti della presente convenzione, orientati in linea generale alle attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione degli interventi di conservazione e di restauro ai sensi e per gli effetti del citato articolo 29, comma 11 del Codice e alla realizzazione di interventi di conservazione o di restauro di manufatti e opere d'arte di particolare complessità, di competenza del Segretariato regionale e degli altri Istituti del MiBAC presenti sul territorio della regione, idonei a consentire agli allievi del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali la formazione sui contenuti pratico-applicativi dei diversi insegnamenti, eseguiti secondo i Progetti di Intervento a carattere didattico concordati di volta in volta tra le Parti della presente convenzione. I progetti specifici che verranno di volta in volta concordati tra le parti saranno formalizzati in atti integrativi che, nel richiamare tutti gli elementi e le condizioni della presente convenzione, riporteranno elementi e aspetti tecnici caratteristici di ogni singolo progetto.
- 2.2 . Il Segretariato e la Fondazione CCR si impegnano a collaborare per realizzare altresì attività prodromiche e finalizzate alla redazione di progetti completi, strettamente legate ai programmi didattici previamente individuati e condivisi, tenuto conto del complesso delle attività svolte dalla Fondazione CCR.
- 2.3 . La Fondazione CCR si impegna a prendere in carico le attività individuate e ad eseguire gli interventi in conformità a quanto disposto con la presente convenzione e d'intesa con il responsabile del procedimento di volta in volta individuato dal Segretariato regionale.

ART. 3 - MODALITÀ DELLA COLLABORAZIONE

- 3.1 . I singoli progetti concordati tra le Parti sono redatti secondo le modalità, le procedure e le indicazioni del Segretariato regionale, tenuto conto della disciplina in materia di beni culturali. Successivamente i progetti devono essere presentati agli enti di tutela di volta in volta competenti per il rilascio dell'assenso di legge.
- 3.2 . Nei progetti di volta in volta concordati le Parti definiscono il quadro generale tipologico e localizzativo, ove in particolare s'individuano le attività, i materiali impiegati, la campagna di indagini e la documentazione degli interventi d'interesse. Tali progetti conterranno l'indicazione delle modalità, dei costi e dei tempi di realizzazione e saranno oggetto di approvazione preliminare da parte del Segretariato regionale.
- 3.3 . Gli interventi sono a cura della Fondazione CCR, compresi gli eventuali approfondimenti diagnostici e di ricerca, nonché gli interventi sull'opera eventualmente richiesti dall'ente di tutela competente che esulino da quanto previsto nei progetti congiuntamente approvati dalle Parti di questa Convenzione.

- 3.4 . Eventuali voci di costo che non siano state previamente concordate e disciplinate dai singoli progetti di intervento, saranno regolate d'intesa tra le parti per atto scritto.
- 3.5 . Le spese da sostenersi per le attività di volta in volta individuate nei singoli atti, di cui al punto 3.2, devono configurarsi solo come ristoro delle spese effettivamente sostenute dalla Fondazione CCR per l'impiego dei propri mezzi, dei restauratori specializzati esterni alla Fondazione e per eventuali ulteriori spese aggiuntive sostenute, tutte documentate, essendo da escludersi il pagamento di corrispettivi comprensivi di un margine di guadagno.
- 3.6 . La eventuale pubblicazione dei risultati connessi alle attività previste dalla presente convenzione deve essere concordata e condivisa tra le parti firmatarie.
- 3.7. Il presente accordo costituisce linea di indirizzo per gli Istituti del MiBAC operanti nel territorio regionale e costituisce riferimento per interventi sul patrimonio culturale condotti da tutti i suddetti Istituti.

Art. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE

- 4.1. La presente convenzione ha la durata di tre anni, con facoltà di proroga con atto espresso.
- 4.2. Le parti possono recedere dalla presente convenzione con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi per iscritto via posta elettronica certificata. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

ART. 5 – AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI.

- 5.1 . L'affidamento per la realizzazione degli interventi d'interesse è disciplinato dalle Parti nei progetti, con cui si devono regolare e prevedere almeno:
- l'oggetto dell'intervento;
 - la tipologia dell'intervento e gli obiettivi da conseguire;
 - le modalità di trasporto, consegna e custodia dei beni;
 - le modalità d'esecuzione dell'intervento, i materiali da impiegare e le risorse professionali da applicarsi;
 - i costi unitari e complessivi dell'intervento;
 - il tempo entro il quale l'intervento deve essere realizzato;
 - l'attività di documentazione necessaria a testimoniare lo stato del bene prima dell'intervento e le diverse fasi d'esecuzione dell'intervento stesso;
 - la direzione dell'intervento, che la Fondazione CCR può riservare a sé o a terzi fiduciari, rimanendo comunque l'unica responsabile ad ogni effetto nei confronti del Segretariato regionale.
- 5.2 . Le prestazioni previste nei progetti devono in ogni caso essere conformi agli standard qualitativi, quantitativi ed economici approvati dal Segretariato regionale in armonia con il Sistema della Qualità della Fondazione.
- 5.3 . Le Parti possono stabilire ulteriori e diverse previsioni nei progetti, come ad esempio quelle riguardanti le prestazioni circa la ricerca storica e documentale sulla provenienza

o sul contesto territoriale o sull'autore dell'opera e l'eventuale coinvolgimento della didattica.

- 5.4 La Fondazione CCR si impegna a non quantificare, per quanto riguarda gli aspetti economici, le attività eventualmente svolte a cura degli studenti del corso di laurea relative all'intervento di conservazione e restauro sotto la supervisione e il coordinamento dei docenti e degli assistenti del corso universitario, che le parti riconoscono essere in possesso degli specifici e qualificati profili professionali di cui all'art. 29, comma 7, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Art. 6 – RESPONSABILITÀ

- 6.1 I responsabili nominati dal Segretariato regionale o i tecnici da loro delegati, avranno i seguenti compiti:

- stabilire le linee-guida dei progetti;
- valutare la necessità, per ottimizzare le operazioni di restauro, di trasferire i manufatti presso i laboratori attrezzati della Fondazione CCR.

- 6.2 . Sarà cura del Segretariato regionale:

- individuare le opere e i manufatti, oggetto dell'intervento, da proporre alla Fondazione CCR;
- monitorare, valutare e convalidare gli stadi di avanzamento dei lavori e la conclusione dei medesimi;
- individuare e predisporre, nel caso si rendesse necessario, un ambiente idoneo per l'attivazione di un cantiere presso le strutture di competenza.

- 6.3 . Sarà cura del Segretariato regionale acquisire le eventuali segnalazioni degli istituti e luoghi della cultura presenti nel territorio e trasmetterle alla Fondazione CCR.

- 6.4 . Sarà cura della Fondazione CCR:

- valutare, per l'acquisizione ed il relativo restauro, se i beni ed i progetti proposti hanno peculiarità coerenti con il programma didattico;
- garantire la sicurezza, la conservazione e l'integrità dei beni temporaneamente depositati presso i laboratori all'interno della sua struttura nell'ambito delle attività inerenti l'attuazione dei progetti concordati;
- garantire la qualità del lavoro, che sarà svolto a regola d'arte.
- garantire che il restauro delle opere messe a disposizione per progetti di studio o attività didattica sia ultimato senza ulteriori oneri a carico del Segretariato regionale.

Art. 7 - REGOLAMENTI PER IL PERSONALE

- 7.1 . Le attività di progettazione e realizzazione degli interventi, conservativi o di restauro, potranno essere effettuate, in concordanza alle esigenze lavorative, sia presso la Fondazione CCR che presso gli istituti e luoghi della cultura piemontesi coinvolti. La Fondazione si impegna a garantire la copertura assicurativa per danni a cose e responsabilità civile verso terzi del proprio personale impiegato negli interventi. Il personale di una delle parti che si rechi presso l'altra per l'esecuzione delle attività previste dalla presente

Convenzione è tenuto anche a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso le rispettive sedi.

ART. 8 – CONTROLLO E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI INTERVENTI.

- 8.1 . La Fondazione CCR ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento dei più elevati livelli di qualità, efficienza, economicità e efficacia nella gestione degli interventi, nel rispetto dei progetti concordati tra le Parti, ferma restando la sua responsabilità a ogni effetto nei confronti del Segretariato regionale.
- 8.2 . La Fondazione CCR svolge le attività nel pieno rispetto delle vigenti normative generali e di settore, con particolare riferimento a quelle in materia previdenziale e assistenziale, di sicurezza e protezione dei lavoratori e degli allievi del corso universitario, per mezzo di personale e strutture che le Parti riconoscono essere in possesso degli specifici e qualificati profili professionali di cui all'art. 29, comma 7°, del Codice.
- 8.3 . Qualunque danno o ammenda causata dall'esecuzione delle attività è interamente a carico della Fondazione CCR che ne risponde verso il Segretariato regionale e verso i terzi, quand'anche il danno o ammenda sia causato dal fatto dei suoi fornitori o subappaltatori.
- 8.4 . La Fondazione CCR, oltre alla polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT/O), per l'attività svolta si impegna a stipulare apposita polizza con clausola "da chiodo a chiodo" per le opere che debbano essere eventualmente trasferite presso i laboratori di restauro.
- 8.5 . La Fondazione CCR è tenuta in ogni caso a segnalare tempestivamente al Segretariato regionale ogni fatto rilevante e in particolare ogni danno che dovesse riscontrarsi sulle opere durante gli interventi di restauro, ovvero ogni situazione di potenziale pericolo per la sicurezza del patrimonio.
- 8.6 . Nel caso di gravi danni, di qualsiasi natura, il Segretariato regionale ha facoltà di procedere alla risoluzione della presente convenzione ex art. 1456 c.c.
- 8.7 . Le attività e i lavori sono effettuati sotto l'alta sorveglianza dei competenti Enti di tutela territoriale.
- 8.8 . Il Segretariato regionale si riserva il diritto di controllare in ogni momento che la gestione delle attività avvenga nel pieno rispetto dei progetti e delle normative vigenti.
- 8.9 . La Fondazione CCR fornisce tutte le informazioni richieste, consente visite, ispezioni e ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

Art. 9 – COMUNICAZIONE

- 9.1 . La comunicazione dei vari restauri e progetti sarà oggetto di forme ogni volta condivise. Sarà comunque in linea di massima possibile inserire nei rispettivi siti istituzionali informazioni, materiale fotografico o cinematografico dei lavori eseguiti, purché sempre concordati previamente per iscritto.
- 9.2 . La Fondazione CCR potrà utilizzare il patrimonio documentale inerente le attività e gli interventi nel rispetto delle norme in materia di diritti d'autore e con l'autorizzazione della proprietà.
- 9.3 . Le iniziative scientifiche derivanti dalla ricerca, quali pubblicazioni, seminari e

comunicazioni a convegni, vanno concordate tra il Segretariato regionale e la Fondazione CCR.

ART. 10 – PROPRIETÀ

- 10.1. Qualsiasi documento, specifica, disegno e campione e ogni altra informazione il Segretariato regionale possa aver fornito alla Fondazione CCR con riferimento all'oggetto della presente convenzione, è e rimane di proprietà del MiBAC.
- 10.2. La proprietà di quanto elaborato e prodotto in conseguenza di attività svolte in base alla presente Convenzione sarà di proprietà del Segretariato regionale e della Fondazione CCR. L'utilizzo disgiunto per fini di diffusione dei risultati degli studi e delle attività svolte, potrà avvenire solo previo autorizzazione dell'ente cofirmatario della presente Convenzione e con l'obbligo di utilizzo dei loghi istituzionali dei soggetti coinvolti. Le immagini dei beni culturali affidati possono essere gratuitamente utilizzate dalla Fondazione CCR affidataria a scopi di valorizzazione culturale e di divulgazione scientifica.

ART. 11 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

- 11.1. La convenzione si intende risolta, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ. nei seguenti casi:
- per ritardi o interruzione delle attività di conservazione ovvero per la carenza degli standard qualitativi nella gestione dell'intervento, imputabili alla Fondazione CCR, se così valutati dal Segretariato regionale affidante;
 - per gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge, imputabili a dolo o colpa grave della Fondazione CCR.

Art. 12 - NORME APPLICABILI

- 12.1. Entrambe le parti si impegnano al rispetto reciproco della normativa anticorruzione, adottata con legge n. 190/2012 e successive disposizioni di attuazione, nonché al rispetto dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza da ciascuna di esse adottati.
- 12.2. Per quanto non espressamente regolato si fa rinvio alla vigente normativa in materia, nonché al Codice Civile.

Art. 13 - REGISTRAZIONE

- 13.1. Trattandosi di atto privo di contenuto patrimoniale, il presente accordo è soggetto a registrazione in solo caso d'uso, a tassa fissa (art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86) e le relative spese saranno assunte a carico della Fondazione CCR.

Art. 14 - RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE VERTENZE E FORO COMPETENTE

- 14.1. Fermo restando ogni rimedio giurisdizionale, le Parti s'impegnano a tentare preliminarmente la definizione amichevole di qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione di questa convenzione.
- 14.2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il foro di Torino quale foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Art. 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

15.1. Il Segretariato regionale e la Fondazione CCR provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione degli eventuali dati personali relativi a questa convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso, in conformità alla vigente disciplina europea e italiana sul trattamento dei dati personali, e s'impegnano a non farne alcun altro uso.

La presente convenzione è sottoscritta dalle parti su supporto informatico non modificabile mediante apposizione di firma digitale delle parti, dotate di certificato in corso di validità.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino – Venaria Reale lì

Per il Segretariato regionale

Per la Fondazione
“Centro per il Piemonte
per la conservazione ed il
restauro dei beni
culturali – La Venaria
Reale

(Gennaro MICCIO)
(f.to digitalmente)

(Stefano TRUCCO)
(f.to digitalmente)